

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2394)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — In considerazione della natura delle funzioni giurisdizionali e della particolare rilevanza costituzionale dello *status* dei magistrati ordinari, il Governo ha ravvisato l'opportunità di migliorarne il trattamento economico. Il medesimo trattamento è esteso, al pari delle precedenti leggi in materia, ai magistrati amministrativi e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, col quale si attribuisce, con decorrenza 1° gennaio 1963, una speciale indennità mensile non pensionabile.

Le misure di tale indennità sono state determinate con riferimento alle categorie di funzioni dei magistrati, secondo il vigente ordinamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963 ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo Presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;

b) funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;

c) funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.

## Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo 1 ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;

c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 70.000;

d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari della Corte dei con-

ti, anche con funzioni di Sostituti Procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 50.000;

e) Referendari del Consiglio di Stato, Referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti Procuratori generali, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 40.000;

f) Sostituti Procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 30.000;

g) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 24.000;

h) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti Procuratori dello Stato lire 20.000;

i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 15.000.

## Art. 3.

L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

## Art. 4.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.